

Credito d'imposta per SANIFICAZIONE di ambienti e strumenti di lavoro



Simone Vallasciani

Un sostegno !no a 20.000 euro per il 50% delle spese sostenute dal 17.03.2020 al 31.12.2020, però mancano ancora le norme attuative.



L'art. 30, D.L. 8.04.2020, n. 23 e l'art. 64, D.L.

17.03.2020, n. 18 attribuiscono un **credito di imposta** ai soggetti che esercitano attività di impresa, arte o professione per le spese **sostenute e documentate** per la **SANIFICAZIONE** degli ambienti e degli strumenti di lavoro e per l'**acquisto di dispositivi di sicurezza** idonei a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.

Tra i costi relativi agli ambienti di lavoro dovrebbero rientrare quelli per l'acquisto di macchinari ed attrezzature utilizzabili per super! ci e vestiario, di detergenti antibatterici per le super! ci, gli interventi di SANIFICAZIONE forniti da imprese specializzate per l'igiene nei luoghi di lavoro, aventi i requisiti tecnico - professionali di cui al D.M. 274/1997 e iscritte alla CC.I.A.A.

Tra gli strumenti di lavoro si ritiene siano compresi non solo quelli direttamente destinati allo svolgimento dell'attività, ma anche quelli necessari alla consegna dei beni o allo svolgimento dei servizi nella sede del cliente (i mezzi di trasporto). **Tra i dispositivi di protezione e sicurezza individuali** abbiamo per esempio: mascherine chirurgiche, tute isolanti anticontagio, visiere, occhiali protettivi, Fpf2, Fpf3, guanti, calzari, termoscanner, detergenti e gel igienizzanti per mani e viso, disinfettanti. Rientrano **tra gli altri dispositivi di protezione**, per esempio: pareti divisorie, pannelli protettivi, rilevatori di distanza. Molti dei dispositivi indicati sono anche riportati nella circolare dell'Agenzia delle Entrate 13.04.2020, n. 9/E (Par. 13).

Ai !ni probatori, è opportuno che il documento !scale **descriva chiaramente** i beni e servizi acquistati, in modo da ricondurli all'agevolazione in esame (*esempio: cabina ad ozono XY per SANIFICAZIONE indumenti; intervento di SANIFICAZIONE consistente in eseguito presso locali siti in via n.*); nel caso di servizi di SANIFICAZIONE ricevuti, andrebbe allegata la certi! cazione riguardante l'avvenuto intervento dell'impresa autorizzata ai sensi del citato D.M. 274/1997.

Il credito d'imposta è utilizzabile in **compensazione** di debiti erariali e spetta nella misura del **50%** dei costi sostenuti, considerati !no ad un massimo di **20.000 euro**, a partire dal 17.03.2020 e !no al 31.12.2020 (quindi il credito massimo spettante per ogni bene! ciario è di euro 10.000,00). I costi sono comprensivi di Iva, per coloro che non detraggono per legge l'Iva sulle fatture ricevute; al netto di Iva, negli altri casi.

I fondi stanziati per il credito in oggetto ammontano per il 2020 a 50 milioni di euro. Ad oggi non è stato ancora pubblicato il decreto

attuativo con il quale rendere operativo l'utilizzo del credito di imposta, **stabilendo i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione.**

In particolare, occorre:

- specificare il concetto di "SANIFICAZIONE", che dovrebbe intendersi come un intervento finalizzato a eliminare ogni batterio e agente contaminante, con efficacia igienica superiore a quella fornita dalle ordinarie operazioni di pulizia, con le quali si rimuove solo lo sporco visibile;
- stabilire come procedere per assicurare il rispetto del limite di spesa dei 50 milioni di euro;
- istituire il codice tributo da utilizzare per la compensazione;
- fissare il momento a partire dal quale il credito può essere utilizzato.

[CREDITO D'IMPOSTA](#) | [CORONAVIRUS](#) | [COVID-19](#) | [SANIFICAZIONE](#) |



**Il Sistema Ratio non si ferma:
scegli le offerte speciali più adatte a te.**

In omaggio Tutto Quesiti - Covid-19

Scopri le offerte

